

## APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro VII - Giudizio  
Titolo II - Dibattimento

### **Art. 489 Rimedi per l'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nell'udienza preliminare**

1. L'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nel corso dell'udienza preliminare può chiedere di rendere le dichiarazioni previste dall'[articolo 494](#).
2. Se l'imputato fornisce la prova che l'assenza nel corso dell'udienza preliminare è riconducibile alle situazioni previste dall'[articolo 420-bis](#), comma 4, è rimesso nel termine per formulare le richieste di cui agli [articoli 438 e 444](#).